

DECISIONE (EU) 2023/2103 DELLA COMMISSIONE**del 3 marzo 2023****relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)] Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione***[notificata con il numero C(2023) 1287]***(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli, e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel 2006 e nel 2007 la Commissione ha ricevuto numerose denunce relative sostanzialmente ai due regimi cui l'Italia ha dato esecuzione indicati di seguito:
 - 1) l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili («ICI») per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto (articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).
 - 2) l'articolo 149 del Testo unico delle imposte sui redditi («TUIR») approvato mediante decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Detto articolo, ad avviso dei denunciati, avrebbe accordato un trattamento fiscale favorevole solo agli enti ecclesiastici e alle associazioni sportive dilettantistiche.
- (2) Mediante decisione del 12 ottobre 2010 ⁽¹⁾ (la «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale conformemente all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, per quanto concerne i due regimi di cui al considerando (1).
- (3) Nel gennaio 2012 l'Italia ha sostituito l'ICI con l'imposta municipale unica («IMU») e ha introdotto nuove disposizioni per l'esenzione per gli enti non commerciali che svolgono attività specifiche ⁽²⁾.
- (4) A seguito della pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto le osservazioni delle autorità italiane e di 80 parti interessate. Le osservazioni dei denunciati e delle autorità italiane si riferivano sia all'esenzione concessa nel regime dell'ICI sia all'esenzione prevista dalla nuova normativa IMU.

⁽¹⁾ GU C 348 del 21.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ Legge 24 marzo 2012, n. 27, integrata da un regolamento attuativo adottato il 19 novembre 2012.

